REGOLAMENTO (CEE) N. 2933/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1987

che modifica il regolamento n. 282/67/CEE, relativo alle modalità d'intervento per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87 (2), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE prevede l'acquisto dei semi di colza, di ravizzone e di girasole da parte di un organismo d'intervento, in particolare quando il prezzo di tali semi sul mercato comunitario sia inferiore al prezzo d'intervento ; che all'articolo 2 del regolamento n. 282/67/CEE della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2709/87 (4), è necessario precisare le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione o la sospensione degli acquisti d'intervento, nonché gli elementi su cui occorre basarsi per determinare i prezzi del mercato comunitario ;

considerando che è necessario evitare il ricorso all'intervento alla minima oscillazione di prezzo e avviare gli acquisti d'intervento solo se il prezzo di mercato continua a mantenersi al di sotto del prezzo d'intervento ; che sembra consono con tale obiettivo un periodo di almeno due settimane ;

considerando che il prezzo di mercato constatato nei mercati situati al di fuori delle zone di produzione deve essere corretto di un importo che rappresenta le spese di avvicinamento tra tali mercati e le principali zone di produzione ; che tale importo deve essere stabilito forfettariamente, tenendo conto in particolare dei diversi mezzi di trasporto utilizzati e delle distanze fra le zone di produzione e tali mercati ;

considerando che ai fini di una corretta gestione del sistema di intervento è opportuno limitare allo stretto necessario il numero di mercati su cui vanno rilevati i prezzi ;

considerando che la Commissione deve disporre delle informazioni relative ai prezzi di mercato dei semi nella Comunità ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 605/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che stabilisce modalità transitorie per quanto riguarda l'acquisto di semi oleosi da parte degli organismi di intervento in Spagna e in Portogallo (5), prevede tra l'altro che per il periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre 1987, i quantitativi minimi delle partite di semi oleosi che possono essere offerte all'intervento in Spagna e in Portogallo ammontino, rispettivamente, a 60 t e a 30 t ; che tale disposizione resta di applicazione fino alla sua scadenza, posteriore all'entrata in vigore del presente regolamento ;

considerando che, in applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, i prezzi e gli aiuti in vigore in tali paesi sono diversi, per alcuni prodotti del settore delle materie grasse, da quelli applicabili nel resto della Comunità e che il mercato di tali prodotti nei due paesi in questione, in particolare dei semi oleosi, è subordinato fino al 31 dicembre 1990 ad un regime di controllo degli scambi ; che i mercati spagnolo e portoghese presentano pertanto caratteristiche peculiari, che richiedono un diverso sistema di rilevamento dei prezzi di mercato ai fini dell'avvio e della sospensione degli acquisti di intervento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento n. 282/67/CEE è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 2*

1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 605/86, ogni detentore di partite omogenee di almeno 100 t di semi di colza e di ravizzone o di semi di girasole raccolti nella Comunità può offrire tali semi all'organismo d'intervento alle condizioni previste dal presente regolamento.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, si decide di dare inizio agli acquisti d'intervento, nel periodo previsto dall'articolo 26, paragrafo 1 dello stesso regolamento, quando, per almeno due settimane consecutive il prezzo di mercato rilevato a norma del paragrafo 6 per ciascuna delle due settimane prese in considerazione, si sia mantenuto al di sotto del prezzo di intervento in vigore nella settimana corrispondente.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.
(3) GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 1.
(4) GU n. L 260 del 10. 9. 1987, pag. 7.
(5) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 27.

3. Secondo la procedura di cui al paragrafo 2, si decide la sospensione degli acquisti di intervento quando il prezzo di mercato rilevato a norma del paragrafo 6 si sia mantenuto per tre settimane consecutive ad un livello pari o superiore al prezzo di intervento in vigore nello stesso periodo.

Tuttavia, restano valide le offerte presentate prima della decisione di sospendere gli acquisti di intervento.

4. Per « prezzi di mercato » a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, si intendono i prezzi rilevati nella fase del commercio all'ingrosso per una merce resa nei centri previsti dal presente paragrafo e dal paragrafo 7, franco magazzino, non scaricata.

I prezzi si intendono per un seme prodotto nello Stato membro di rilevamento dei prezzi e rapportato alla qualità tipo.

I centri da prendere in considerazione sono i seguenti :

— per i semi di colza e di ravizzone : Dieppe, Amburgo, Stoccarda e Liverpool ;

— per i semi di girasole : Bordeaux e Ancona.

5. Gli Stati membri nei quali sono situati i centri in cui si effettua il rilevamento dei prezzi comunicano alla Commissione, al più tardi ogni mercoledì, i prezzi constatati in tali centri a partire dal mercoledì della settimana precedente, nonché tutti gli elementi che stanno alla base dei prezzi in esame.

6. I prezzi di cui al paragrafo 5 sono diminuiti di un importo forfettario di 0,7 ECU per 100 kg.

Il prezzo di mercato da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3 è stabilito sulla base dei prezzi di mercato, diminuiti dell'importo forfettario, in vigore per ciascun centro.

7. Per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo, si decide di avviare gli acquisti di intervento quando i prezzi constatati rispettivamente per Siviglia e per Lisbona, a norma delle disposizioni dei paragrafi che precedono, si situano al di sotto del prezzo di intervento in vigore per il rispettivo Stato membro. Tuttavia, allorché i prezzi sono rilevati a Siviglia, l'importo forfettario da detrarre è di 0,5 ECU per 100 kg.

Si decide la sospensione degli acquisti di intervento quando negli stessi centri ricorrono le condizioni previste dal paragrafo 3 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente